



ACCORDO DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA
tra il Segretariato del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia
e il Comune di Ruda
ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, dell'art. 37, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D.Lgs. 42/2004

PREMESSO che

l'immobile denominato ex Amideria Chiozza è ubicato in località "La Fredda" di Parteole nel Comune di Ruda, e consiste in un complesso già destinato a fabbrica per la produzione di amido denominato "Amideria Chiozza" dal nome del fondatore Luigi Chiozza;

fin dal 1875 l'Amideria ha perfezionato con procedimenti industriali il sistema di estrazione dell'amido dal riso e dal mais, ottenendo dal Ministero Austriaco del commercio il "privilegio esclusivo per la durata di 6 anni nell'erezione di un metodo particolarmente atto a separare l'amido dalla parte oleosa del grano turco, rendendola con ciò di durata maggiore e di un colore bianco perfetto";

nel 1928 l'Amideria è stata rilevata dall'imprenditore triestino Dario Doria, già dipendente della Prima Pilatura Anonima di Riso, che ne ha ampliato i mercati di riferimento, collocando la fabbrica tra le maggiori realtà italiane del settore e prima per la qualità dei prodotti, e che nel 1941 la fabbrica è stata dichiarata di "interesse nazionale in periodo bellico", acquisendo finanziamenti per la produzione amidiera dal COGEFAG prima (Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra) e in seguito dall'IMI;

nel 1959 sono stati prodotti all'interno dello stabilimento di Ruda amidi industriali per il fissaggio dei tessuti, amido alimentare, collaggio (caramelle e affini), gelateria, con gelato, pasticceria, confetti; amido al borace per stireria a lucido; destrina e leganti per fonderie (acciaio e ghisa); glutine da riso per la preparazione di estratti per brodi; residui secchi per preparazione di mangimi;

nel 1976 Dario Doria, dopo quasi 50 anni di attività, ha ceduto l'Amideria, segnando di fatto la fine dell'attività dell'opificio;

successivamente il complesso è stato acquistato dall'agente immobiliare Silvano Martin che ha proseguito la produzione sino al 1986;

DATO ATTO che

con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali del 23 giugno 1989 a seguito di istruttoria della Soprintendenza ai Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia, è stato riconosciuto il l'interesse particolarmente importante del complesso industriale, ai sensi della legge 1° giugno 1989, n. 1089;

nel 1991 il complesso è stato acquistato dal Comune di Ruda al fine di garantire la tutela di una delle più significative testimonianze legate alla storia dell'industria presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e la prima fabbrica sorta nella bassa friulana;

l'Amideria è tuttora una rara ed autentica fonte di informazioni sulle tecnologie produttive adottate nel tempo, sulle modalità di produzione di energia, sulle condizioni del lavoro operaio, sull'intraprendenza imprenditoriale, e su quant'altro legato all'identità

dell'industrializzazione otto-novecentesca oltre che una straordinaria occasione per una immersione totale nel clima di una fabbrica abbandonata, ma non ancora disfatta dal trascorrere del tempo e dall'aggressione delle intemperie;

dal punto di vista urbanistico l'ex Amideria Chiozza si trova in zona omogenea ADH (zone per attività produttive di interesse storico ambientale) del P.R.G.C. del Comune di Ruda e si estende per una superficie fondiaria di complessivi 11.643 mq. e catastalmente è censita nel Comune censuario di Ruda, foglio di mappa (F.M.) 7-11 particella catastale (p.c.) 287/1; il compendio è inoltre confinante con le particelle 327/1; 329/2; 327/3; 342/4; 287/2, strada pubblica 958; 327/1;

dal 1994 in poi il Comune di Ruda ha provveduto, utilizzando i limitati fondi a disposizione e le risorse assegnate dalla Regione, alla manutenzione straordinaria di parti della copertura al fine di evitare un inevitabile depauperamento di quel patrimonio di archeologia industriale;

ad oggi la struttura dello stabilimento si presenta ancora secondo l'assetto derivante dalla ristrutturazione del 1902 con le conseguenze visibili e immaginabili di un deterioramento strutturale e impiantistico;

CONSIDERATO che

con Deliberazioni CIPE n. 3 dd. 1.5.2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio "Cultura e Turismo" (art. 1, comma 703, lett. d) legge n. 190/2014 e n. 100 dd. 22.12.2017 (Deliberazione CIPE 22.12.2017 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Integrazione al Piano stralcio "Cultura e Turismo" (art. 1, comma 703, lett. d) L. n. 190/2014) sono stati stanziati € 4.800.000,00 per la sistemazione di una parte da adibire a Museo archeologico industriale interattivo a testimonianza dell'Amideria Chiozza, assegnati al Comune di Ruda;

con Decreto n. 106 dd. 19.2.2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Decreto di rimodulazione del Piano degli interventi finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 140, della L. 11.12.2016. n. 232 sono stati stanziati € 1.800.000,00 per la "verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro" assegnati alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia a valere sulle annualità 2021 e 2022;

con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1993 dd. 06.09.2018 (Patto territoriale 5.4.2008) per la rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani, Intesa per lo sviluppo regionale 2018-2020, sono stati stanziati € 300.000,00 in favore del Comune di Ruda per il recupero dell'ex Amideria Chiozza;

ATTESO che

il Comune di Ruda, con deliberazione giunta n. 22 dd. 10.2.2020, ha approvato il Documento Preliminare di Progettazione per l'impostazione e la gestione degli interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e restauro del compendio immobiliare de quo;

con successiva determina a contrarre nr. 15 del 27/02/2020 è stata indetta la procedura finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, la Direzione lavori, l'assistenza alle misure e alla contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un primo intervento di recupero e messa in sicurezza edile dell'immobile;

che detta procedura prevede un lotto opzionale finalizzato agli interventi di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro strutturale dell'ex Amideria "Chiozza" mediante impiego dei fondi di cui all'art. 1, comma 140 della L. 232/2016;

CONSIDERATO che

il Comune di Ruda e il Segretariato regionale del Ministero della cultura (d'ora in poi il Segretariato), al fine di:

- realizzare in tempi brevi gli interventi sopra descritti (tenuto conto dello stato di degrado dell'ex Amideria Chiozza);
- redigere la progettazione dei lavori di cui al presente accordo e dar corso all'esecuzione dei lavori contemporaneamente con quelli del lotto principale;
- avviare la procedura di scelta del contraente;
- eseguire i lavori contemporaneamente e con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi Soprintendenza);
- contenere la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa;

intendono sottoscrivere un Accordo di Collaborazione, articolando e disciplinando specificamente le attività e le funzioni necessarie per realizzare gli interventi sopra descritti, nonché le rispettive responsabilità e dei soggetti attuatori designati;

in relazione a detti obiettivi condivisi, i due enti si sono accordati per una ripartizione delle attività proprie e dei soggetti attuatori, nonché delle competenze relativamente all'intervento da realizzare con particolare riferimento alla devoluzione in capo al Comune di Ruda delle funzioni di stazione appaltante inclusa la nomina del Responsabile del procedimento;

che il Segretariato individua la Soprintendenza quale soggetto attuatore del presente Accordo, riservandole l'esercizio delle sue prerogative e delle sue competenze in materia di tutela del complesso architettonico, la definizione degli indirizzi metodologici da applicare sia nell'ambito della progettazione sia in quello dell'esecuzione, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e delle somme a disposizione indicate nel quadro economico di progetto del lotto inerente la "verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro" secondo la specifica disciplina di seguito indicata;

VISTI

- l'art. 15 della L. 241/1990, che dispone che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 5 del D.Lgs. 42/2004 al comma 1, che prevede che "Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice" e aggiunge al comma 5 che "...Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali";
- l'art. 112 del D.Lgs. 42/2004, comma 1, il quale ricorda, tra l'altro, come "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica";
- l'art. 40, comma 1, del D.P.C.M 169/2019, il quale attribuisce ai Segretariati regionali del MiC la competenza in merito alla stipulazione di "accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali-";
- la determinazione del segretariato Regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia n. 24 del 22 marzo 2021 in base alla quale il Segretariato ha approvato il seguente atto ;
- la deliberazione giunta n. 27 Dd. 14/04/2021 Con la quale il Comune di Ruda ha approvato il seguente atto;

– le parti intendono regolare il rapporto di collaborazione istituzionale e operativo, come di seguito pattuito;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

TRA

Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia (C.F. 90090570322) con sede in Trieste, Piazza Libertà 7, in persona del Direttore pro tempore, dott. Roberto Cassanelli,

E

il Comune di Ruda (C.F.00407330307) con sede in Ruda via Mosettig, 2, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Arch. Franco Lenarduzzi;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2. Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Soprintendenza, individuata dal Segretariato quale soggetto attuatore, e il Comune di Ruda per la realizzazione dell'intervento di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro dell'ex Amideria "Chiozza", intervento finanziato per un importo di € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00) nell'ambito della "rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziata i sensi dell'art. 1, comma 140, della già menzionata L. 232/2016 e assegnato alla Soprintendenza medesima.

Art. 3. Impegni delle parti

La Soprintendenza, in quanto beneficiaria del finanziamento:

- a) definirà, d'intesa con il Comune di Ruda, le modalità di intervento e ne guiderà le scelte strategiche, armonizzandole e integrandole nella cornice generale di tutti gli interventi da attuarsi nell'ex Amideria Chiozza;
- b) rivestirà il ruolo di committente degli interventi garantendo la corrispondenza delle attività da svolgere con il piano strategico generale, i corretti flussi informativi ed il monitoraggio degli interventi, verificandone il loro avanzamento;
- c) adotterà ogni provvedimento autorizzativo in caso di eventuali variazioni di progetto;
- d) provvederà ai pagamenti necessari, fatte salve le disponibilità di cassa, in funzione dell'avanzamento fisico e contabile dell'intervento quale risultante dai certificati di pagamento e delle somme a disposizione indicate nel quadro economico di progetto inviati dal Comune di Ruda;

Il Comune di Ruda:

- a) garantirà le funzioni di Stazione Appaltante;
- b) provvederà alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- c) garantirà, mediante esperimento di apposite procedure di legge, all'individuazione degli operatori economici cui devolvere le attività non esercibili internamente ed in particolare quelle di progettazione, di direzione dei lavori e le altre attività tecniche previste dalla vigente normativa applicabile agli interventi in oggetto;
- d) condividerà le scelte progettuali sul bene vincolato con la Soprintendenza;
- e) implementerà la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Il Comune di Ruda si impegna altresì:

- a) ad esperire ciascuna fase del procedimento relativo all'intervento de quo in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- b) a trasmettere alla Soprintendenza i quadri economici degli interventi rideterminati post-gara, nei quali risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da

ribasso d'asta, il cui eventuale utilizzo deve essere preventivamente autorizzato. Tale trasmissione risulta propedeutica all'emissione dell'autorizzazione della stipula del contratto di cui al successivo art. 4 del presente accordo;

c) a trasmettere alla Soprintendenza gli atti dei procedimenti ad evidenza pubblica esperiti al fine dell'individuazione dei soggetti aggiudicatori, i nominativi dei contraenti e loro generalità, nonché i conti correnti dedicati ai sensi della L. n. 136/2010, per ciascuno degli interventi da realizzare sui quali Soprintendenza potrà disporre i relativi accrediti, nonché i singoli stati di avanzamento lavori (SAL) maturati durante l'esecuzione delle opere appaltate, al fine di una preventiva autorizzazione all'affidamento;

d) a trasmettere alla Soprintendenza, secondo le rispettive competenze, preventiva proposta di liquidazione dei SAL maturati durante l'esecuzione delle opere al fine di garantire un corretto monitoraggio delle spese di cui al finanziamento, nonché a trasmettere la richiesta dell'importo della rata a saldo, previa emissione della polizza fideiussoria da parte dell'esecutore dei lavori a seguito dell'emissione favorevole del certificato collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;

e) a trasmettere eventuali modifiche, integrazioni o variazioni del progetto, ove consentite dalle normative vigenti, che, nei limiti delle previsioni originarie di spesa, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Soprintendenza relativamente ai lavori oggetto di finanziamento.

Art. 4. Stipula dei contratti

A seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione dei contraenti, entro 15 giorni dalla data di emissione della proposta di aggiudicazione, il Comune di Ruda dovrà trasmettere alla Soprintendenza gli atti di aggiudicazione riferiti alle relative procedure di gara unitamente ai quadri economici rideterminati ed approvati come indicato al precedente art. 3, punto 4, lettera b) del presente accordo. La stipula del contratto avverrà entro 90 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 5. Modalità di erogazione dei finanziamenti da parte della Soprintendenza

L'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Soprintendenza, fatte salve le disponibilità di cassa, avverrà mediante pagamenti diretti ai relativi operatori economici contraenti sulla scorta della documentazione che il Comune di Ruda presenterà a tale fine e precisamente:

- i singoli stati di avanzamento;
- i relativi certificati di pagamento
- eventuale documentazione di supporto tecnico.

Le fatture elettroniche saranno emesse direttamente nei confronti della Soprintendenza tramite la piattaforma SICOGÉ.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Una volta effettuata la liquidazione a cura della Soprintendenza, la medesima provvederà all'inoltro al Comune di Ruda di copia delle fatture quietanzate al fine di consentire il monitoraggio e l'evidenza contabile dei relativi contratti.

Le economie rivenienti dai ribassi d'asta rientreranno nelle disponibilità della Soprintendenza ai fini della riprogrammazione delle risorse.

In caso di mancato avvio degli interventi entro il termine stabilito dall'art. 6 del presente accordo, la Soprintendenza, fatte salve richieste motivate di proroga dei termini di cui all'art. 6 da parte del Comune di Ruda, avvierà le procedure di risoluzione del presente Accordo assumendo in proprio gli impegni indicati all'art. 3 comma 2.

Art. 6. Tempistiche di attuazione e rendicontazione degli interventi

Le procedure di gara per l'attuazione degli interventi dovranno essere avviate:

a) per quanto attiene all'affidamento dei servizi tecnici (di progettazione, direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;

b) per quanto riguarda l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori dei predetti interventi, entro il 31.12.2021.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, servizi e/o forniture sarà indicato nei relativi cronoprogrammi trasmessi secondo quanto indicato all'art. 3, punto d), lett. c) del presente atto entro il 31 dicembre 2022.

Art. 7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento sono:

- A)** spese per l'esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture finalizzate alla realizzazione degli interventi;
- B)** spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza e per la fruibilità delle opere da parte dei soggetti disabili;
- C)** indennità e contributi dovuti a Enti pubblici e privati dovute ai sensi di legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
- D)** spese per pubblicità dei bandi di gara;
- E)** Iva ed oneri contributivi obbligatori;
- F)** Imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara);
- G)** Allacciamenti, ai pubblici servizi, sondaggi ed accertamenti tecnici;
- H)** Incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 in applicazione del Regolamento approvato dal Ministero della Cultura;
- I)** Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;
- J)** Spese per consulenze ed apporti specialistici.

Gli impegni di spesa sopra menzionati devono essere stati contratti successivamente alla data di stipula del presente accordo.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende ed i maggiori oneri derivanti dal ritardato pagamento degli acconti o i maggiori oneri derivanti dalla ritardata autorizzazione alle variazioni dei progetti.

Art. 8. Rendicontazione delle spese

La stazione appaltante è tenuta a rendicontare e quietanzare tempestivamente le spese effettivamente effettuate.

Art. 9. Sorveglianza

La Soprintendenza si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione degli interventi con le modalità che riterrà più opportune previa osservanza della normativa in materia di sicurezza nel caso di accesso ai cantieri. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, la stazione appaltante dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e conforme esecuzione dei lavori.

Art. 10. Utilizzo delle informazioni

Le informazioni e la documentazione tecnica, grafica e fotografica relativa agli interventi previsti nel presente accordo restano di proprietà esclusiva della Soprintendenza. L'eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dal Segretariato regionale e dalla Soprintendenza dovrà essere espressamente autorizzato.

Art. 11. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 12. Controversie

Eventuali controversie conseguenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, saranno definite in prima istanza definita in via amichevole; qualora tale soluzione non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Trieste con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Art. 13. Clausole fiscali

Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal D.lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”).

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto

dott. Roberto Cassanelli
Segretariato Regionale del Ministero della cultura
per il Friuli Venezia Giulia
(firma digitale)

.....

dott. arch. Franco Lenarduzzi
Comune di Ruda
(firma digitale)

.....